



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA Nr. 15 del 28/07/2020

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI A RAMI INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

Prot. n. 5441

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO L.L.P.P.

RICHIAMATA la nota RFI – Rete Ferroviaria Italiana prot. 002928 del 09.07.2020 che richiama l'attenzione ai possibili effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree finitime alle linee ferroviarie, può avere in occasione di eventi meteorologici avversi nonché in caso in caso di incendio;

DATO ATTO che con la medesima nota: ...(omissis)... *“si chiede l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario”* ...(omissis)...;

RICHIAMATO il D.P.R. 753/'80 recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”* ed in particolare richiamate le seguenti disposizioni:

- art. 52 che dispone: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1.50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei”* ...(omissis)...;
- art. 55 che dispone: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”* ...(omissis)...;

RILEVATO che molte proprietà finitime alla rete ferroviaria versano in uno stato di abbandono ed incuria e che la relativa vegetazione si protende verso la ferrovia costituendo una fonte di potenziale pericolo;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati confinanti con il suolo di RFI, il taglio

di rami e comunque la potatura della vegetazione interferente con la ferrovia;
VISTI gli artt. 50 comma V) e 54 comma II) del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n° 1 del 16.05.2012 con il quale sono state assegnate le funzioni gestionali previste dall'art. 107, co. 2 e 3 del TUEL al responsabile individuato come titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico LL.PP., del Comune di Monticelli d'Ongina, Arch. Gian Luca Fumi.

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari o detentori a qualunque titolo degli immobili posti in fregio alle reti ferroviarie interne al territorio comunale, nel rispetto di eventuali vincoli ambientali e paesaggistici, di provvedere immediatamente e costantemente ad effettuare i seguenti interventi:

1. Immediato taglio di rami e alberi che, in caso di caduta, possa interferire con l'infrastruttura ferroviaria determinando una situazione di potenziale pericolo e/o interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
2. Immediata rimozione di ramaglie eventualmente caduti in prossimità della rete ferroviaria per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta funzionalità della rete ferroviaria.

RAMMENTA

Che in caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, nr. 753.

Nei casi intervenga una diffida per inadempienze, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

Nel caso in cui l'inosservanza della presente ordinanza procuri dei danni, l'oblazione sarà ammessa previo risarcimento di tutti i danni arrecati.

MANDA

Copia della presente a:

- a) Ufficio del messo per la pubblicazione all'albo pretorio;
- b) Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Dir. Terr. Produzione Milano;
- c) Ufficio di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni;
- d) Stazione dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina.

Si rammenta che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 gg dalla pubblicazione o al presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Monticelli d'Ongina, li 28.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO L.L.P.P.
(Arch. Gian Luca Fumi)

firmata digitalmente

